PROVINCIA
DI FIRENZE

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 7 del 17/01/2014

Classifica: **004.05** Anno **2014**

Oggetto: **RIDUZIONE ALIQUOTA AL DIECI VIRGOLA CINQUE PER CENTO (10,5%) DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE E DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI, AL NETTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1,LETT. A), DEL D.L. 31.12.1991 N. 419, CONVERITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18.02.1992, N. 172**

Ufficio Proponente	**DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI**
Riferimento PEG	**532**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**DOTT. ROCCO CONTE**
Dirigente/Titolare P.O	**CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI**
Relatore	**ASS. LEPRI TIZIANO**

Vice Segretario : **MONTICINI LAURA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **7** del **17/01/2014**

L' anno **duemilaquattordici** e questo dì **17** del mese **Gennaio** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **11.30** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA
(P) CONIGLIO ANTONELLA
(P) SPACCHINI SONIA
(A) FRACCI CARLA
(A) DI FEDE GIOVANNI
(P) CRESCIOLI RENZO
(P) BILLI GIACOMO
(P) GAMANNOSSI MARCO
(P) ROSELLI PIETRO
(P) LEPRI TIZIANO
(P) GIORGETTI STEFANO

Il Presidente Sig. **BARDUCCI ANDREA,** constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig. **MONTICINI LAURA** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale

Visto l'art. 1-bis della L. 29/10/1961, n. 1216 che istituisce l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e fissa la misura dell'imposta nel dodicicivirgolacinque per cento dei premi;

Visto l'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 che dispone: "Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, ..omissis…è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione";

Visto il D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province e ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 466;

Visto l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 cita "L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. **Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.** Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione";

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 che disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 201 del 10/11/2011 pubblicata nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22/11/2011 che fissava per il 2012 l'aliquota applicabile ai premi sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i veicoli a motore al dodici percento (12%);

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 21/02/2012 pubblicata nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 23/02/2012 che revocava la delibera n. 201 del 10/11/2011 e diminuiva l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori all'undici percento (11%);

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 168 del 11/12/2012 di conferma dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazione contro la responsabilità civile all'undici percento (11%) per l'anno 2013;

Ricordato che il gettito dell'imposta negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (bilancio assestato 2013) ammonta a quanti illustrato nella tabella seguente:

2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013 (accertato-preconsuntivo)**
42.407.494,16	47.845.866,21	48.738.702,10	51.017.417,33	42.397.158,91

Appurata la necessità della provincia di Firenze di garantire, in termini programmatici gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi e, nel contempo, di perseguire anche obiettivi di equità del prelievo fiscale dando atto che la misura della media della presente manovra è stimabile in circa 2 milioni di euro (circa 2 euro pro capite);

Ritenuto, pertanto, opportuno ridurre per l'anno 2014 l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore al dieci virgola cinque percento (10,5%) e di valutare con successivi bilanci di previsione la possibilità diminuirla fino alla misura minima, ossia al nove percento (9%) negli anni 2015 e 2016;

Visto l'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169 che prevede: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 "Differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali" (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013);

Visto l'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 modificato dall'art. 1 comma 444 della L.24 dicembre 2012 n. 228, che dispone: " omissis… **Per il ripristino degli equilibri di bilancio e**

in deroga all'*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" ;

Visto l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'*articolo 194*, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo." ;

Rilevato che l'ente si riserva di aumentare nel corso del 2014 ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in precedenza citato l'aliquota qualora nel corso dell'esercizio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, ovvero lo sforamento del patto di stabilità interno rispetto all'obiettivo programmato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 dal Responsabile della Direzione dei Servizi Finanziari dott. Rocco Conte in data 13/01/2014 sotto il profilo tecnico e contabile, come da allegati alla proposta di delibera;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.lgs n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di stabilire, per l'esercizio 2014, nella misura del dieci virgola cinque percento (10,5%) l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 con riduzione di zero virgola cinque percento (0,5%) rispetto all'esercizio 2013;

2) di dare atto che la decorrenza della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

3) di valutare la possibilità, per gli esercizi 2015 e 2016, di diminuire l'aliquota dell'imposta di cui trattasi fino alla misura del nove percento (9%) da confermare con successivi provvedimenti di Giunta;

4) di riservarsi, per le motivazioni espresse in premessa, la possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 193 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 qualora se ne ravvisi la necessità;

5) di incaricare il Dirigente dei Servizi Finanziari della pubblicazione del presente atto secondo le modalità stabilite dal decreto MEF – Direttore Generale delle Finanze - del 3 giugno 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2011;

Delibera altresì

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/**"**